Conto corrente con la posta

Anno 89° — Numero 302

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 29 dicembre 1948** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO PER L'ANNO 1949

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare che col 1° Gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla "*Gazzetta Ufficiale*", alle condizioni di cui sopra, versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1-2640, ovvero rivolgendosi alle Agenzie dirette di vendita della Libreria dello Stato.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 302 DEL 29 DICEMBRE 1948:

MINISTERO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorsi per esami e per titoli a posti nei vari ruoli dell'Amministrazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Concorso per esami a trentadue posti di alunno d'ordine (13°-C) in prova nel ruolo dell'Amministrazione centrale.

Concorso per esami a quindici posti di vice coadiutore aggiunto (11°-B) in prova nel ruolo dell'Amministrazione centrale.

Concorso per esami a trentadue posti di vice segretario (11°-A) in prova nel ruolo dell'Amministrazione centrale.

Concorso per titoli a quattro posti di agente tecnico in prova nel ruolo dell'Amministrazione centrale.

Concorso per titoli a trentotto posti di inserviente in prova nel ruolo dell'Amministrazione centrale.

Concorso per esami a ottanta posti di ispettore di 3ª classe (11°-A) in prova nel ruolo dell'Ispettorato del lavoro.

Concorso per esami a sedici posti di vice segretario (11°-A) in prova nel ruolo dell'Ispettorato del lavoro.

Concorso per esami a trentadue posti di segretario aggiunto di 4ª classe (11°-B) in prova nel ruolo dell'Ispettorato del lavoro.

Concorso per esami a settantadue posti di ispettore aggiunto di 4ª classe (11°-B) in prova nel ruolo dell'Ispettorato del lavoro.

Concorso per esami a centottantaquattro posti di alunno d'ordine (13°-C) in prova nel ruolo dell'Ispettorato del lavoro.

Concorso per titoli a quarantuno posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Ispettorato del lavoro.

(da 5483 a 5493)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO 27 marzo 1947, n. 1884.

Disposizioni per le delegazioni costituite all'estero, in base all'art. 4 del regio decreto legislativo 2 giugno 1946, n. 480, concernente l'utilizzo delle disponibilità statali di valuta estera.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto legislativo 2 giugno 1946, numero 480, concernente disposizioni per l'utilizzo delle disponibilità statali di valuta estera;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 172, riguardante l'abrogazione del regio decreto-legge 21 giugno 1940, n. 856, e il temporaneo aumento dei limiti di spesa previsti dalla legge e dal regolamento di contabilità generale dello Stato e dall'art. 18 del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche modificato dall'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Sentita la Corte dei conti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, dei Ministri per gli affari esteri, per le finanze e il tesoro, e per il commercio con l'estero, di concerto con i Ministri per l'industria e commercio, per l'agricoltura e le foreste, e per i trasporti;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

L'art. 4 del regio decreto legislativo 2 giugno 1946, n. 480, è modificato come segue:

« Gli acquisti da parte dello Stato per gli approvvigionamenti di cui all'art. 1 possono essere affidati dai Ministri per gli affari esteri, per le finanze e il tesoro, e per il commercio con l'estero, con il concerto degli altri Ministri interessati, ad apposite delegazioni da costituirsi presso le rappresentanze italiane all'estero, i cui capi hanno la veste di funzionari delegati.

Le erogazioni delle disponibilità di cui al presente decreto sono regolate dalle norme, in quanto compatibili, di cui agli articoli 54, 55 e 56 del regio decreto-legge 21 giugno 1940, n. 856, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1940, n. 1518, e da quelle altre che il Ministro per le finanze e per il tesoro, di concerto con quello per il commercio con l'estero, può emanare in virtù dell'art. 53 del predetto regio decreto-legge 21 giugno 1940, n. 856.

Agli effetti di quanto è previsto nel comma precedente, le disposizioni ivi indicate continuano ad avere vigore oltre il termine stabilito nell'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 172 ».

Art. 2.

L'art. 5 del regio decreto legislativo 2 giugno 1946, n. 480, è così modificato:

« Ai fini del controllo e degli accertamenti contabili ed amministrativi per le operazioni previste dall'articolo precedente, il Ministro per le finanze e il tesoro ha facoltà di inviare propri funzionari presso ciascuna delegazione ».

Art. 3.

I capi delle delegazioni costituite ai sensi dell'art. 4 del regio decreto legislativo 2 giugno 1946, n. 480, modificato come nel precedente art. 1, hanno facoltà di depositare presso banche ed istituti bancari, anche esteri, e di impiegare in investimenti fruttiferi, anche all'estero, la parte eventualmente disponibile dei fondi loro accreditati.

I depositi e gli investimenti di cui al precedente comma devono essere eseguiti in maniera che si possa liberamente e tempestivamente disporre dei fondi occorrenti per le esigenze delle delegazioni, e sono soggetti all'approvazione dei Ministri per le finanze e il tesoro, e per il commercio con l'estero.

I capi delle delegazioni possono erogare i frutti degli investimenti e dei depositi di cui ai precedenti commi per l'attuazione dei compiti loro demandati.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dal 1° aprile 1945.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SFORZA — CAMPILLI — VANONI — MORANDI — SEGNI — FERRARI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1948
Atti del Governo, registro n. 25, foglio n. 112. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 1948, n. 1461.

Istituzione dei Collegi sindacali per il controllo della gestione delle Stazioni sperimentali per l'industria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, sul riordinamento dell'istruzione industriale ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1924, n. 969;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Al regio decreto 3 giugno 1924, n. 969, è aggiunto il seguente art. 38-*bis*:

« Il riscontro sulla gestione finanziaria di ciascuna Stazione sperimentale per l'industria è effettuato da un Collegio di revisori composto di tre membri effettivi dei quali, uno designato dal Ministro per l'industria ed il commercio, uno dal Ministro per il tesoro ed uno dagli industriali del ramo, e di due supplenti designati rispettivamente dagli stessi Ministri.

Ogni Collegio esamina e riferisce sui progetti di bilancio preventivo e sul conto consuntivo e compie tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione della Stazione al cui riscontro è preposto.

I componenti dei Collegi sono nominati per la durata di un triennio con decreto del Ministero per l'industria ed il commercio e possono essere confermati. Qualunque sia l'epoca in cui venga nominato il Collegio dei revisori, il triennio decorre dal 1° gennaio dell'anno durante il quale è avvenuta la nomina. I componenti nominati in sostituzione di altri venuti a mancare per qualsiasi motivo durante il triennio, restano in carica fino alla scadenza del periodo per il quale erano stati nominati quelli che hanno sostituito.

Gli emolumenti dei componenti del Collegio dei revisori sono determinati anno per anno di concerto fra il Ministero dell'industria e del commercio con quello del tesoro e fanno carico al bilancio della Stazione sperimentale ».

Art. 2.

L'art. 39 del regio decreto 3 giugno 1924, n. 969, è sostituito dal seguente:

« Il bilancio preventivo predisposto dal Consiglio di amministrazione viene trasmesso al Ministero dell'industria e del commercio per l'approvazione, insieme con il verbale di deliberazione del Consiglio, la giustificazione delle differenze di stanziamento in rapporto all'esercizio precedente e la relazione del Collegio dei revisori, due mesi prima dell'inizio dell'esercizio finanziario al quale si riferisce.

Entro il 15 febbraio il conto consuntivo dell'esercizio precedente è sottoposto al Collegio dei revisori che entro il 15 marzo presenta la relazione. Il conto consuntivo e la relazione del Collegio dei revisori sono sottoposti entro il mese di marzo al Consiglio di amministrazione che li invia con le sue deliberazioni al Ministero dell'industria e del commercio entro il mese di aprile. Con il conto consuntivo deve essere inviato un prospetto della consistenza patrimoniale e delle variazioni avvenute durante l'esercizio.

Al conto consuntivo deve essere unita copia del conto corrente esistente presso l'Istituto cui è affidato il servizio di cassa. Tale copia deve essere munita del visto del direttore dell'Istituto predetto.

Il conto consuntivo è approvato dal Ministero dell'Industria e del commercio.

In caso di ritardo nella presentazione dei bilanci e dei conti consuntivi, il Ministero farà procedere di ufficio alla compilazione di tali documenti.

Le spese all'uopo occorrenti sono a carico del bilancio della Stazione, salvo rivalsa, ove ne sia il caso, a carico di coloro cui deve imputarsi il ritardo ».

Art. 3.

L'art. 40 del regio decreto 3 giugno 1924, n. 969, è abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — TREMELLONI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *dicembre* 1948
Atti del Governo, registro n. 25, *foglio n.* 85. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 dicembre 1948, n. 1462.

Norme per la prima elezione del Consiglio regionale della Sardegna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 55 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, concernente lo Statuto speciale per la Sardegna;

Sentita la Corte dei conti;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio regionale per la Sardegna è eletto a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti.

La rappresentanza è proporzionale.

Art. 2.

Il territorio della Regione Sarda è ripartito in tre collegi elettorali corrispondenti alle attuali circoscrizioni provinciali di Cagliari, Nuoro e Sassari.

Il numero dei Consiglieri regionali spettante a ciascun collegio è stabilito in ragione di uno per ogni 20.000 abitanti o frazione superiore a 10.000, calcolati al 31 dicembre 1946, secondo i dati dell'Istituto centrale di statistica, come dalla tabella allegata al presente decreto e vistata dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 3.

Per l'elezione del Consiglio regionale si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1948, n. 26, per l'elezione della Camera dei deputati, con le modificazioni di cui al presente decreto.

Alle dizioni « Camera dei deputati », « Deputato », « Segreteria della Camera dei deputati », usate negli articoli del testo unico citato nel comma precedente, si intendono sostituite rispettivamente le seguenti: « Consiglio regionale », « Consigliere regionale », « Cancelleria della Corte di appello ».

Art. 4.

I comizi elettorali sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Lo stesso decreto determina la data della prima riunione del Consiglio regionale da tenersi entro venti giorni dalla data fissata per le elezioni.

I sindaci dei Comuni della Regione dànno notizia al pubblico del decreto di convocazione e dei comizi con apposito manifesto.

Art. 5.

Sono eleggibili a Consigliere regionale i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione che abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età entro il giorno della elezione.

Art. 6.

Non sono eleggibili a Consigliere regionale:

a) il capo e il vice capo della Polizia;

b) i capi di Gabinetto dei Ministri;

c) l'Alto Commissario della Sardegna, i prefetti, i vice prefetti, i funzionari di pubblica sicurezza, i magistrati, gli ufficiali generali e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato che esercitano le loro funzioni nella Regione;

d) coloro che ricevono uno stipendio o salario da una delle Provincie sarde o da enti, istituti od aziende dipendenti, sovvenzionate o sottoposte alla sua vigilanza, nonchè gli amministratori di tali enti, istituti od aziende.

Le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate prima dell'accettazione della candidatura.

Art. 7.

Sono altresì ineleggibili:

1) coloro che hanno il maneggio del denaro di una delle Provincie sarde e non ne hanno ancora reso il conto;

2) coloro che hanno lite pendente con l'Alto Commissariato per la Sardegna o con una delle Provincie sarde o che, avendo un debito liquido con l'Alto Commissariato o con le dette Provincie, sono stati legalmente messi in mora;

3) coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 7 e all'art. 8 del testo unico della legge per la elezione della Camera dei deputati, intendendosi riferiti all'Alto Commissariato e alle Provincie sarde, anzichè allo Stato i motivi di ineleggibilità indicati nell'art. 8 predetto.

Art. 8.

Il Tribunale, nella cui giurisdizione è il Comune capoluogo del collegio, esercita le funzioni di ufficio centrale circoscrizionale, con l'intervento di tre magistrati, di cui uno presidente, nonchè di due esperti con attribuzioni esclusivamente tecniche, nominati dal presidente del Tribunale entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

Art. 9.

Le liste dei candidati per ogni collegio provinciale debbono essere presentate da non meno di trecento e non più di cinquecento elettori iscritti nelle liste elettorali dei Comuni del collegio. Le liste e i contrassegni distintivi di esse sono depositati nella cancelleria del Tribunale che ha sede nel capoluogo della Provincia.

Art. 10.

Gli elettori di cui agli articoli 37 e 38 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, sono ammessi a votare nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni o nel Comune in cui si trovano per causa di servizio, sempre che siano iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione.

Art. 11.

L'elettore può manifestare preferenze esclusivamente per candidati della lista da lui votata. Il numero delle preferenze è di cinque nella circoscrizione di Cagliari, quattro in quella di Sassari e tre in quella di Nuoro.

Art. 12.

Il Tribunale costituito in ufficio centrale circoscrizionale, ai termini dell'art. 8, procede, entro 24 ore dal ricevimento degli atti delle sezioni elettorali, con l'assistenza del cancelliere, alle seguenti operazioni:

1) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni, osservando, in quanto siano applicabili, le disposizioni degli articoli 47, 49, 50, 51 e 53 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26;

2) determina, con l'assistenza degli esperti, la cifra elettorale di ogni lista e la cifra individuale di ogni candidato.

La cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti validi ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni del collegio.

La cifra individuale è data dalla somma dei voti validi di preferenza riportati da ciascun candidato.

La cifra elettorale serve di base all'assegnazione del numero dei Consiglieri spettanti a ciascuna lista.

Per questo effetto si divide il totale dei voti validi riportati da tutte le liste per il numero dei Consiglieri da eleggere più tre, ottenendo così il quoziente elettorale: nell'effettuare la divisione si trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Si attribuiscono quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista. I seggi che non vengono assegnati perchè non è raggiunto il quoziente, vengono attribuiti alle liste che hanno i maggiori resti.

In caso di parità di resti, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la minore cifra elettorale. A parità di quest'ultima si procede a sorteggio.

Se con il quoziente elettorale calcolato come sopra il numero dei seggi da attribuire alle varie liste superi quello dei seggi assegnato al collegio, le operazioni si ripetono con un nuovo quoziente ottenuto diminuendo di una unità il divisore.

Stabilito il numero dei Consiglieri assegnato a ciascuna lista, l'Ufficio centrale circoscrizionale determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali.

Il presidente, in conformità dei risultati accertati dall'Ufficio centrale, proclama eletti, fino a concorrenza dei seggi cui la lista ha diritto i candidati che, nell'ordine della graduatoria di cui al comma precedente, hanno riportato le cifre individuali più elevate e, a parità di cifra, quelli che precedono nell'ordine di lista.

Art. 13.

Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, il processo verbale, che, seduta stante, deve essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto dal presidente, dagli altri magistrati, dal cancelliere e dai rappresentanti di lista presenti.

Nel verbale sono indicati, in appositi elenchi, i nomi dei candidati di ciascuna lista non eletti, nell'ordine determinato in conformità dell'articolo precedente.

Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, e tutti i verbali delle sezioni, con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal presidente dell'Ufficio centrale alla cancelleria della Corte di appello che disimpegna le funzioni di segreteria provvisoria del Consiglio regionale. La cancelleria della Corte di appello rilascia ricevuta e cura la consegna degli atti e documenti anzidetti alla Presidenza provvisoria del Consiglio regionale nella prima adunanza del Consiglio stesso.

Il secondo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria del Tribunale.

Art. 14.

Al Consiglio regionale è riservata la convalida della elezione dei propri componenti.

Le proteste ed i reclami non presentati agli Uffici delle sezioni o all'Ufficio centrale circoscrizionale devono essere trasmessi, entro il termine di quindici giorni dalla proclamazione degli eletti, alla cancelleria della Corte di appello che provvede a consegnarli alla Presidenza provvisoria del Consiglio regionale.

Art. 15.

Per l'elezione del Consiglio regionale della Sardegna non si applicano le disposizioni dell'art. 16 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, relative al deposito dei contrassegni di lista presso il Ministero dell'interno.

Art. 16.

Il Consigliere regionale eletto in più di un collegio deve dichiarare alla Presidenza del Consiglio regionale, entro otto giorni dalla convalida delle elezioni, quale collegio prescelga. Mancando l'opzione, si intende prescelto il collegio in cui il consigliere ha ottenuto la maggiore percentuale di voti di preferenza rispetto ai voti di lista.

Art. 17.

Nella prima adunanza la presidenza provvisoria del Consiglio regionale è assunta dal consigliere più anziano di età. I due consiglieri più giovani funzionano da segretari.

In detta adunanza e, se necessario, in quelle immediatamente successive, il Consiglio procede alla convalida dell'elezione dei consiglieri ed alla costituzione dell'ufficio definitivo di presidenza con l'elezione del presidente, di due vice presidenti e di due segretari.

Nella elezione dell'ufficio di presidenza ciascun consigliere vota un solo nome per i posti di vice presidente ed uno per i posti di segretario.

Art. 18.

Costituito l'ufficio definitivo di presidenza, il Consiglio procede, a norma dell'art. 36 dello Statuto, alla elezione del presidente della Giunta regionale e successivamente alla nomina dei componenti della Giunta medesima.

Art. 19.

Le spese per la prima elezione del Consiglio regionale della Sardegna sono a carico dello Stato.

Per le aperture di credito inerenti al pagamento delle spese di cui al comma precedente è autorizzata la deroga alle limitazioni previste dall'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni da introdurre in bilancio in dipendenza delle disposizioni del presente decreto.

Art. 20.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1948

EINAUDI

DE GASPERI — SCELBA — GRASSI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1948
Atti del Governo, registro n. 25, foglio n. 161. — CONSOLI

TABELLA

COLLEGIO	Popolazione residente calcolata al 31-12-946	Quozienti interi	Resti	Seggi assegnati	Ufficio centrale circoscrizionale
Provincia di Cagliari	613.000	30	13.000	31	Cagliari
Provincia di Nuoro..	246.000	12	6.000	12	Nuoro
Provincia di Sassari.	338.000	16	18.000	17	Sassari

Visto, *il Presidente del Consiglio dei Ministri*
DE GASPERI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1948, n. 1463.

Prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1948-49.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, numero 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Vista la legge 30 ottobre 1948, n. 1271;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1948-49, esiste la necessaria disponibilità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al cap. 353 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1948-1949 è autorizzata la prelevazione di lire 7.000.000 che si inscrivono al capitolo n. 278 « Compensi speciali in eccedenza, ecc. » dello stato di previsione medesimo per l'indicato esercizio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1948

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 dicembre 1948
Atti del Governo, registro n. 25, foglio n. 137. — CONSOLI

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1948, n. 1464.

Concessione di amnistia e di indulto in materia di abusiva detenzione di armi.

Signor Presidente,

La legge 23 luglio 1948, n. 970, sopprime l'art. 3 del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 100, relativo al reato di omessa denuncia di detenzione di armi da parte di altri e concede un'attenuante « quando si tratti di una singola arma o di piccole quantità di munizioni, esplosivi o aggressivi chimici; e quando per la qualità dell'arma, delle munizioni, esplosivi o aggressivi, il fatto debba ritenersi di lieve entità ».

Il nuovo regolamento è più favorevole, in quanto, oltre ad abolire una precedente previsione delittuosa, prevede una attenuante nei casi di lieve entità, tra i quali, per la qualità, sono da comprendere le armi o parti di armi non atte all'impiego, che il decreto legislativo del 5 febbraio 1948, n. 100, non distingueva dalle altre.

Pertanto si è reso necessario un provvedimento di generale clemenza, per adeguare, nei limiti del possibile, le condizioni di coloro che non poterono giovarsi della nuova legge, per essere stata contro di loro pronunciata sentenza, divenuta irrevocabile prima dell'entrata in vigore della legge 23 luglio 1948, n. 970, o, se pendendo ancora il termine per l'impugnazione, questa non fu proposta, ovvero se, benchè proposta in termine, fu dichiarata per altri motivi inammissibile.

Su iniziativa parlamentare è stata approvata e promulgata la legge 24 dicembre 1948, n. 1457, di delegazione al Presidente della Repubblica, in conformità dell'art. 79 della Costituzione, per la concessione di amnistia per il reato di omessa denuncia di detenzione, da parte di altri, di armi, munizioni, esplosivi od aggressivi chimici, nonchè per la concessione di indulto per le altre ipotesi prevedute dal decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 100, per le quali la legge successiva consentì una diminuzione di pena.

L'amnistia tende ad estinguere un reato non più preveduto come tale e pertanto si è ritenuto di non stabilire alcuna limitazione soggettiva.

Dal beneficio del condono rimangono esclusi soltanto coloro che precedentemente avevano riportata altra condanna per i reati preveduti dal decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 100, escluso quello di cui all'art. 3 del decreto stesso.

Roma, addì 27 dicembre 1948

Il Ministro per la grazia e giustizia: GRASSI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 79 della Costituzione;

Vista la legge di delegazione in data 24 dicembre 1948, n. 1457;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

E' concessa amnistia per il reato previsto dall'art. 3 del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 100, recante disposizioni penali per il controllo delle armi.

Art. 2.

Fuori del caso di amnistia di cui all'art. 1, sono condonate di un terzo le pene inflitte in applicazione del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 100, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234, successivamente prorogato, purchè si tratti di fatti per i quali la legge 23 luglio 1948, n. 970, abbia diminuito le pene.

Art. 3.

L'amnistia si applica anche ai recidivi nei casi preveduti dai capoversi dell'art. 99 del Codice penale e ai delinquenti abituali o professionali o per tendenza.

Art. 4.

Sono esclusi dal condono soltanto coloro che precedentemente alla data del commesso reato abbiano riportato una o più condanne pei reati preveduti dall'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234, e dal decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 100, escluso il reato preveduto dall'art. 3 di quest'ultimo decreto.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1948

EINAUDI

GRASSI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1948.

Prezzo di abbonamento e di vendita della « Gazzetta Ufficiale » per l'anno 1949.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 27 del regolamento sui servizi del Provveditorato generale dello Stato, approvato con regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058;

Ritenuta la necessità di stabilire i prezzi di vendita in abbonamento ed a fascicoli separati della *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1949;

Sulla proposta del Provveditore generale dello Stato;

Determina:

Per l'anno 1949 i prezzi di vendita in abbonamento ed a fascicoli separati della *Gazzetta Ufficiale* sono stabiliti come segue:

Parte I legislativa:

un anno	L. 6000
un semestre	» 3500
un trimestre	» 2000
un fascicolo	» 30

Estero: il doppio.

Parte II:

un anno	L. 6000
un semestre	» 3500
un trimestre	» 2000
un fascicolo	» 30

Estero: il doppio.

Supplementi con i bollettini delle estrazioni:

un anno	L. 5000
un semestre	» 3000

un fascicolo: prezzo da determinare di volta in volta.

Supplementi straordinari:

Bollettino mensile di statistica
Bollettino statistica agraria forestale
Bollettino mensile dei prezzi
Conto riassuntivo del tesoro

per ciascuno di essi:

abbonamento annuo	L. 3000
abbonamento semestrale	» 1800
un fascicolo separato	» 350

Estero: il doppio.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 ottobre 1948

Il Ministro: PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1948
Registro Tesoro n. 12, foglio n. 328. — GRIMALDI

(5701)

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1948.

Nomina di un membro del Consiglio d'amministrazione dell'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 15 dicembre 1923, n. 3148, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e modificato con regio decreto-legge 3 ottobre 1929, n. 1717;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Vista la proposta del Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

Il dott. Luigi Vidau, direttore generale dell'Emigrazione, è nominato membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero (Icle) con sede in Roma, in sostituzione del dott. Mario Tommasini, e rimarrà in carica sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1948.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 novembre 1948

(5615) *Il Ministro*: PELLA

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1948.

Calendario di Borsa per l'anno 1949.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 17 della legge sulle Borse valori 20 marzo 1913, n. 272, e l'art. 33 del relativo regolamento, approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 11 ottobre 1925, n. 1748, riguardante il calendario e l'orario di Borsa;

Visto il regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, contenente modifiche sull'ordinamento delle Borse valori;

Visti il decreto luogotenenziale 22 giugno 1944, numero 154, ed il decreto del Capo provvisorio dello Stato 4 giugno 1947, n. 406, concernenti la ricostituzione del Ministero del tesoro;

Decreta:

Per l'anno 1949, si procederà, simultaneamente in tutte le Borse valori, alla risposta premi, ai riporti, alle compensazioni, alla spunta, alla presentazione dei fogli, alla correzione degli errori, alla presentazione dei titoli ed alla liquidazione, rispettivamente, nei giorni seguenti:

18, 19, 20, 22, 25, 27, 29 e 31 gennaio;
15, 16, 17, 19, 22, 24, 26 e 28 febbraio;
18, 21, 22, 24, 26, 28, 30 e 31 marzo;
15, 19, 20, 22, 25, 27, 29 e 30 aprile;
18, 19, 20, 23, 25, 28, 30 e 31 maggio;
15, 17, 20, 21, 23, 25, 28 e 30 giugno;
19, 20, 21, 23, 26, 28, 30 luglio e 1° agosto;
22, 23, 24, 25, 27, 30 agosto, 1° e 2 settembre;
16, 19, 20, 22, 24, 27, 29 e 30 settembre;
18, 19, 20, 22, 25, 27, 29 e 31 ottobre;
17, 18, 19, 22, 24, 26, 29 e 30 novembre;
16, 17, 19, 21, 23, 28, 30 e 31 dicembre.

Le Borse valori resteranno chiuse in tutti i giorni di domenica e nei giorni di sabato dei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre; il 1° ed il 6 gennaio; l'11 febbraio; il 19 marzo; il 16, 18 e 25 aprile; il 26 maggio; il 2, 16 e 29 giugno; l'8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18 e 19 agosto; il 1°, 4 e 5 novembre; l'8, 24 e 26 dicembre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1948

(5581) *Il Ministro*: PELLA

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE 26 dicembre 1948.

Contenuto minimo di sostanze proteiche nelle paste alimentari vendute sotto la denominazione di « pasta o pastina glutinata ».

L'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE

Visto il decreto legislativo 22 dicembre 1945, n. 838;

Vista la legge 2 agosto 1948, n. 1036;

Visto il decreto Ministeriale 20 luglio 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 stesso mese, n. 88, con il quale venne ridotto al 21 % (azoto 6,25) su sostanza secca il contenuto minimo di sostanze proteiche nelle paste alimentari vendute sotto la denominazione di « pasta o pastina glutinata »;

Ritenuta la opportunità di riportare il contenuto minimo di sostanze proteiche nelle paste predette alla misura indicata dall'art. 5 della legge 22 giugno 1933, n. 874, essendo venute a cessare le ragioni che determinarono l'emanazione del citato decreto Ministeriale;

Sentito l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica;

Decreta:

Art. 1.

Il contenuto minimo di sostanze proteiche nelle paste alimentari vendute sotto la denominazione di « pasta o pastina glutinata » è stabilito nella misura del 25 % (azoto 6,25) su sostanza secca.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1949.

Le scorte di prodotto con un contenuto minimo di sostanze proteiche inferiore a quello di cui al precedente articolo, esistenti presso i fabbricanti ed i rivenditori alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere smaltite entro il termine massimo del 31 marzo 1949.

Roma, addì 26 dicembre 1948

L'Alto Commissario: RONCHI

(5700)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto Ministeriale del 22 dicembre 1948:

Armati Renato, notaio residente nel comune di Poggio Mirteto, distretto notarile di Rieti, è traslocato nel comune di Bracciano, distretto notarile di Roma;

Mammucari Fernando notaio residente nel comune di Rieti, è traslocato nel comune di Genzano di Roma, distretto notarile di Roma;

Tarsia in Curia Ottavio, notaio residente nel comune di Monteforte Irpino, distretto notarile di Avellino, è traslocato nel comune di Poppi, distretto notarile di Arezzo.

(5691)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 28 dicembre 1948 - N. 232

Argentina	87,50	Norvegia	70,57
Australia	1.129,10	Nuova Zelanda	1.129,10
Belgio	7,99	Olanda	131,77
Brasile	19,08	Portogallo	14,20
Canadà	350 —	Spagna	31,96
Danimarca	72,98	U. S. America	350 —
Egitto	1.447,25	Svezia	97,23
Francia	1,6325	Svizzera	81,59
Gran Bretagna	1.411,38	Turchia	124,43
India (Bombay)	105,70	Unione Sud Afr.	1.402,45

Rendita 3,50 % 1906	78,95
Id. 3,50 % 1902	71,50
Id. 3 % lordo	51,40
Id. 5 % 1935	97,275
Redimibile 3,50 % 1934	71,425
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	71,95
Id. 5 % (Ricostruzione)	92,375
Id. 5 % 1936	93,60
Buoni del Tesoro 5 % (15 febbraio 1949)	99,45
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,625
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,625
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,65
Id. 5 % quinq 1950 (4ª serie)	99,55
Id. 5 % (15 aprile 1951)	100,075
Id. 4 % (15 settembre 1951)	96,05
Id. 5 % convertiti 1951	99,60

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Diario delle prove scritte del concorso a duecentotrentuno posti di alunno d'ordine in prova nell'Amministrazione civile dell'interno.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale 19 luglio 1948, con il quale fu indetto un concorso per duecentotrentuno posti di alunno d'ordine in prova nell'Amministrazione civile dell'interno;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Gabinetto, in data 6 dicembre 1948, n. 29025/12106.2.4.75/1.3.1, con cui si autorizza lo svolgimento delle prove scritte del suindicato concorso nei giorni 17, 18 e 19 febbraio 1948;

Decreta:

Le prove scritte per il concorso a duecentotrentuno posti di alunno d'ordine in prova nell'Amministrazione civile dell'interno avranno luogo a Roma, nel Palazzo degli esami, nei giorni 17, 18 e 19 febbraio 1948.

Roma, addì 10 dicembre 1948

p. *Il Ministro*: MARAZZA

(5698)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.